

che, per chiunque fu al comando di una nave della reale marina, non abbia mai luogo, se non per fatto distintissimo, altrimenti che ad anzianità l'avanzamento.

LA MARMORA, ministro della guerra e marina. Per provare quanto sia in errore l'onorevole Di Sonnaz, citerò un solo esempio.

Io venni dalla Crimea sopra un bastimento inglese; chi lo comandava aveva 24 o 25 anni di servizio ed era luogotenente di vascello soltanto; fra i passeggeri, come era io, che si trovavano a caso su quel legno, eravi un capitano di vascello che aveva circa dieci anni di servizio. Ciò mi fece molto senso, e chiesi ad alcuni come era la cosa; si stringevano nelle spalle e mi rispondevano: ci siamo avvezzi (*Ilarità*); però, procedendosi a scelta, quantunque talvolta vi prevalessesse la protezione, la marina aveva il vantaggio d'avere sempre dei capitani di vascello molto giovani. Il fatto sta che quello che aveva venticinque anni di servizio e non era che luogotenente non pareva molto soddisfatto di queste spiegazioni.

Arrecai questo fatto solamente per chiarire quanto sia erroneo l'esempio citato dal deputato Di Sonnaz. Da noi si procede a scelta, ma vi è una garanzia, vi saranno dei regolamenti, tutte le proposte fatte al ministro sono guarentite da molte firme, la scelta quindi non si fa a capriccio. Del resto, lo ripeto ancora, qualunque volta la Camera vorrà chiedere delle spiegazioni a questo riguardo, il ministro non si rifiuterà di darle.

DE SONNAZ. Veramente le mie informazioni a questo riguardo le tengo dagli anni passati; non sono più giovane, e le cose nuove non le conosco a fondo; so però che Nelson, quando batteva la flotta francese in molti luoghi, non era che vice-ammiraglio, e non poté ottenere il grado di ammiraglio che molti anni dopo.

Del resto, ripeto, non sono affatto al corrente delle innovazioni state forse introdotte.

LA MARMORA, ministro della guerra e marina. È verissimo: da capitano di vascello in su sono nominati per anzianità, anzi fin troppo, talmente che vi è poi l'inconveniente che, se dopo una lunga pace succede una guerra, si trova una gran quantità di ammiragli che sono molto ben pagati e inoperosi, perchè ve ne ha un piccolo numero ancora capace di tenere il mare.

Ciò posto, io non credo che quello sia un buon sistema, giacchè certamente riuscirebbe di molto aggravio per il bilancio.

Se non isbaglio, durante l'ultima guerra, erano circa 300 gli ammiragli che avevano lo stipendio stabilito pel loro grado, mentre con tutte le flotte in mare ve ne erano imbarcati solo diciotto o venti.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 24.

(È approvato, e sono indi approvati senza discussione gli articoli seguenti:)

« Art. 25. I capitani di fregata, i capitani di vascello e gli ufficiali generali saranno nominati a scelta fra gli ufficiali di grado immediatamente inferiore. »

« Titolo III. — Sezione prima. *Norme per l'avanzamento della bassa forza e degli ufficiali applicati ai servizi speciali della regia marina.* — Art. 26. I sott'ufficiali cannonieri saranno nominati a scelta fra i gradi inferiori, purchè abbiano subito gli esami prescritti e contino quelli del grado di sergente sei mesi, e gli altri del grado superiore diciotto mesi di servizio a bordo dei bastimenti dello Stato.

« Art. 27. L'avanzamento a gradi nella maestranza e nei meccanici avrà luogo a seconda dell'abilità e giusta le norme che saranno determinate per decreto reale.

« Art. 28. Gli allievi di maggioranza dovranno avere l'età di diciotto anni compiuti e contare un anno di servizio nel grado inferiore.

« I sott'ufficiali di maggioranza dovranno aver servito per due anni almeno come allievi di maggioranza.

« Si gli uni che gli altri dovranno far prova della loro capacità mediante esperimento di esami.

« Gli allievi e sott'ufficiali di maggioranza potranno essere tratti dagli altri corpi e dalle amministrazioni della marina, purchè abbiano il servizio come sopra richiesto e subiscano il prescritto esame.

« Art. 29. I sottotenenti pei servizi speciali della marina saranno tratti dai sott'ufficiali dei corpi della medesima in attività di servizio che abbiano due anni almeno di grado e constino idonei al servizio stesso.

« L'avanzamento ai gradi successivi sarà regolato secondo è stabilito per gli ufficiali del regio esercito dalla legge 13 novembre 1853, titolo I.

« Art. 30. Gli ufficiali di maggioranza potranno anche essere tratti dagli ufficiali amministrativi della marina, purchè contino due anni di servizio nel proprio grado e sieno riconosciuti idonei.

« Sezione seconda. *Norme speciali per l'avanzamento nel battaglione real navi.* — Art. 31. Le condizioni per l'avanzamento nei diversi gradi del battaglione real navi, compresi quelli della bassa forza, saranno quelle stabilite dal titolo I della legge 13 novembre 1853.

« Il modo con cui avrà luogo l'avanzamento medesimo è stabilito dai seguenti articoli 32, 33, 34, 35 e 36.

« Art. 32. I sottotenenti saranno tratti dai guardiamarina di seconda classe, i quali preferissero far parte di questo corpo, anzichè del corpo reale equipaggi; e dai sott'ufficiali aventi non meno di due anni di grado nei corpi della real marina.

« Art. 33. L'avanzamento al grado di luogotenente avrà luogo fra i sottotenenti del corpo per quattro quinti secondo l'ordine di anzianità, e per un quinto a scelta in tempo di pace, un terzo a scelta, e due terzi per anzianità in tempo di guerra.

« Art. 34. L'avanzamento al grado di capitano sarà devoluto ai luogotenenti del corpo nella proporzione di due terzi per anzianità, ed un terzo a scelta in tempo di pace, e metà a scelta in tempo di guerra.

« Art. 35. Gli ufficiali dei gradi superiori potranno essere scelti fra i capitani dello stesso corpo.

« Art. 36. L'anzianità degli ufficiali superiori del bat-